

Approvato con Delibera n. 123/2017 del Consiglio Direttivo del 18/03/2017, Allegato n. 3/2017 al presente verbale di cui fa parte integrante.

REGOLAMENTO SUI CONTRATTI SOTTO SOGLIA E SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna,

- visti gli artt. 5, 12 e 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “*Ordinamento della professione di psicologo*” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii.;
- viste le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” (di seguito anche, per brevità, “**Linee Guida n. 2**”);
- viste le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” (di seguito anche, per brevità, “**Linee Guida n. 3**”);
- viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, per brevità, “**Linee Guida n. 4**”);

- vista la Deliberazione n. 5 del 3 marzo 2017 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; recepisce il seguente Regolamento:

Titolo I - Norme Generali

Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura ed il relativo regime di pubblicità per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture al di sotto delle soglie previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "**Codice dei Contratti Pubblici**" ovvero il "**Codice**"), nonché per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della regione Sardegna(di seguito anche "**Consiglio dell'Ordine**").
2. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal Consiglio Dell'Ordine, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
3. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. o) per 'stazione appaltante' si intende il Consiglio Dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna,
4. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici ed al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle relative Linee Guida citate in premessa.

Art. 2 - Deliberazione del Consiglio dell'Ordine e Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Consiglio dell'Ordine può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di lavori, servizi o forniture ai sensi del Titolo II ed il conferimento degli incarichi individuali di cui al successivo Titolo III.
2. Il Consiglio dell'Ordine, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, anche tra i membri del Consiglio dell'Ordine, un responsabile unico del procedimento per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio dell'Ordine (di seguito, il "**Responsabile Unico**"). Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme del Codice dei Contratti e delle Linee Guida n. 3.
3. È fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedurali di cui al presente Regolamento.

4. In seguito alla deliberazione di cui al comma 1 la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal

Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell'Ordine.

5. In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il Responsabile Unico è il Consigliere Tesoriere, ovvero, laddove esistente, il Direttore Amministrativo.

Titolo II – Lavori, servizi e forniture Capo I – Norme Comuni

Art. 3 - Acquisizione di beni e servizi sotto soglia

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del medesimo Codice e secondo le modalità previste dal presente Regolamento:

a) mediante amministrazione diretta, ovvero b) mediante affidamento diretto, ovvero; c) mediante procedura negoziata

2. Il Responsabile Unico individuato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento propone al Consiglio dell'Ordine le modalità di affidamento, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura negoziata, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti.

Art. 4 - Pubblicità e comunicazioni

1. Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, garantendo la pubblicità dei relativi atti. In particolare, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il Responsabile Unico, in conformità con quanto prescritto dall'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, cura la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative a: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.

2. L'esito degli incarichi affidati mediante procedura negoziata è soggetto ad avviso di postinformazione, contenente importo ed oggetto della prestazione, da pubblicare sul sito del Consiglio dell'Ordine, a cura del Responsabile Unico. Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s

Art. 5 - Amministrazione diretta, affidamento diretto e procedura negoziata

1. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, nonché con personale proprio della Stazione appaltante, anche assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico individuato ai sensi dell'art. 2.
2. La procedura di affidamento diretto prende avvio con la delibera a contrarre contenente, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. In determinate situazioni, ad esempio per l'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o per acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere direttamente all'individuazione dell'affidatario attraverso una delibera o una determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
3. Nei casi di cui al precedente comma, la scelta dell'affidatario è adeguatamente motivata e dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera o nella determina a contrarre, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente.. Per affidamenti di valore inferiore a 1.500 Euro, la motivazione può essere particolarmente sintetica.
4. La procedura negoziata prende avvio con la delibera a contrarre contenente le informazioni di cui al primo periodo del comma 2 e si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto.
5. Il Responsabile Unico seleziona almeno cinque operatori economici (o almeno dieci nel caso di cui all'art. 13, comma 5) da invitare al confronto competitivo, mediante le procedure di indagine esplorativa di mercato o consultazione di elenchi di fornitori, disciplinate con separato Regolamento, che sarà emanato nel rispetto del par. 4.1 delle Linee Guida n. 4 e, in mancanza di tale emanazione, dalle medesime Linee Guida. La selezione avviene in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione, pertanto l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Il Responsabile Unico invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene gli elementi indicati agli artt. 10 e 13 del presente Regolamento.
6. Il confronto tra le offerte pervenute è effettuato in sedute di gara pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate.

l.

7. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza anche tramite posta elettronica certificata (salvo che per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro). A esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 6 – Utilizzo della procedura ordinaria.

1. Ove il Consiglio, a seguito della proposta del Responsabile Unico di cui all'art. 3, comma 2, ritenga di utilizzare le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto disposto all'art. 36, comma 2 del Codice, trovano piena applicazione gli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7 - Settori esclusi

1. Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti indicati dal Titolo II della Parte I del Codice, ivi inclusi quelli relativi ai servizi legali indicati all'art. 17, comma 1, lett. d).

2. L'affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti direttamente dal Presidente ovvero, laddove esistente, dal Direttore Amministrativo, con obbligo di informazione del Consiglio.

Art. 8 - Penali

1. Nei contratti stipulati in forma scritta possono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione.

2. Le penalità eventualmente previste ai sensi del comma precedente sono irrogate dal Responsabile Unico, in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

Capo II - Servizi e forniture Art. 9 - Acquisizione di servizi o forniture

1. L'acquisizione di servizi o forniture ai sensi del presente Regolamento è ammessa:

- . a) per importi pari ed inferiori ad Euro 750.000, per i soli servizi di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici;
- . b) per importi pari ed inferiori ad Euro 209.000, negli altri casi.

2. Le soglie di cui al comma 1 sono rideterminate ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Codice.

3. Al termine della fornitura o della prestazione del servizio, nonché periodicamente, qualora la natura della prestazione lo richieda, il Responsabile Unico provvede alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 10 - Svolgimento della procedura negoziata nell'acquisizione di servizi e forniture

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e fino alle soglie di cui all'articolo precedente, il Consiglio dell'Ordine provvede all'affidamento attraverso una procedura negoziata, come regolata dal presente articolo.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'acquisto dei servizi e delle forniture, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile Unico.

3. Il Consiglio dell'Ordine può predisporre all'inizio dell'anno finanziario una delibera di carattere generale e programmatico nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno attraverso la procedura negoziata, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile Unico per ogni singola categoria di beni e servizi individuata.

4. Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, e una volta individuati i soggetti da invitare al confronto competitivo, ai sensi dell'art. 5, comma 5, il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
- . d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- . e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, un'adeguata motivazione;
- f) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del presente Regolamento;
- . g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- . h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- . i) il nominativo del Responsabile Unico;
- . j) l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del

Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

. k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

. l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti

5. Il Responsabile Unico, dopo aver richiesto ad almeno cinque operatori economici idonei, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, un'offerta relativa al servizio o alla fornitura di cui si tratta, provvede a selezionare l'operatore economico con cui stipulare il contratto, sulla base dei criteri previamente indicati dal Consiglio dell'Ordine nella delibera a contrarre.

6. Il contratto affidato mediante procedura negoziata è stipulato nelle modalità indicate dall'art. 5 del presente Regolamento. E' esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 11 - Affidamento diretto di servizi e forniture

1. In ogni caso, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, è consentito al Responsabile Unico di provvedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche con unico preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio dell'Ordine con la delibera a contrarre nonché dei principi di rotazione e specializzazione. In tali casi non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

2. Per necessità urgenti, anche non individuate dal Consiglio dell'Ordine con la delibera a contrarre e anche in deroga alla previsione di cui all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento, il ovvero, laddove esistente, il Direttore Amministrativo dell'Ordine ha il potere di procedere autonomamente all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad Euro 40.000, svolgendo le funzioni di Responsabile Unico, con successiva ratifica da parte del Consiglio.

3. In tali casi, il Responsabile Unico richiede all'operatore individuato e ritenuto idoneo il preventivo o l'offerta, che potrà pervenire anche a mezzo *pectelefax*.

4. Al Responsabile Unico è comunque attribuito il potere di procedere ad acquisti diretti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ente, per un valore inferiore ad Euro 5.000, ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo del presente Regolamento.

Art. 12 – Acquisizione dei lavori

Capo III - Lavori

1. L'acquisizione di lavori ai sensi del presente Regolamento è ammessa per importi inferiori ad Euro 1.000.000, in conformità all'art. 36, lett. c) del Codice.

2. Al termine dei lavori, nonché periodicamente, qualora la natura della prestazione lo richieda, il Responsabile Unico provvede alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 13 - Svolgimento della procedura negoziata nell'affidamento dei lavori sotto soglia

1. Per lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e fino ad Euro 1.000.000, il Consiglio dell'Ordine, delibera di provvedere all'affidamento mediante procedura negoziata, come regolata dal presente articolo. I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

2. Nella delibera indicata al comma 1 debbono essere indicati i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto di appalto.

3. Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, il Responsabile Unico dovrà redigere la lettera di invito contenente, oltre agli elementi di cui all'art. 10 comma 4, anche l'elenco dei lavori e delle somministrazioni oggetto del contratto e le condizioni dell'esecuzione.

4. Per l'acquisizione di lavori per un importo superiore ad Euro 40.000 ed inferiore ad Euro 150.000, il Responsabile Unico, dopo aver richiesto ad almeno cinque operatori economici idonei, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 5, comma 5, un'offerta relativa ai lavori di cui si tratta, provvede a selezionare l'operatore economico con cui stipulare il contratto, sulla base dei criteri indicati nella delibera a contrarre e di quanto contenuto nella lettera di invito.

5. Per l'acquisizione di lavori per un importo superiore ad Euro 150.000 ed inferiore ad Euro 1.000.000, il Responsabile Unico, dopo aver richiesto ad almeno dieci operatori economici idonei, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Regolamento, un'offerta relativa al servizio o alla fornitura di cui si tratta, provvede a selezionare l'operatore economico con cui stipulare il contratto, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio dell'Ordine nella deliberazione e di quanto contenuto nella lettera di invito. Per l'acquisizione di lavori per un importo superiore ad Euro 500.000, il Responsabile Unico motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie.

6. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice degli Appalti.

7. Per la stipula di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 14 - Affidamento diretto di lavori

1. In ogni caso, per l'acquisizione di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 5, comma 1, è consentito al Responsabile Unico di provvedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche con unico preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio dell'Ordine e di rotazione e specializzazione. In tali casi non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

2. Per necessità urgenti, anche non individuate dal Consiglio dell'Ordine, il Presidente ovvero, laddove esistente, il Direttore Amministrativo dell'Ordine ha il potere di procedere autonomamente all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, svolgendo le funzioni di Responsabile Unico, con successiva ratifica da parte del Consiglio.

3. In tali casi, il Responsabile Unico richiede all'operatore individuato e ritenuto idoneo il preventivo o l'offerta, che potrà pervenire anche a mezzo *pectelefax*.

Titolo III - Conferimento di incarichi individuali Art. 15 - Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati

1. Conformemente all'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell'Ordine può conferire incarichi di lavoro autonomo, quali collaborazioni di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- . a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio dell'Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- . b) il Consiglio dell'Ordine deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- . c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- . d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Salvo quanto previsto espressamente nell'art. 21, devono essere inoltre garantite:

- a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con il Consiglio dell'Ordine;
- b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto la consulenza.

Art. 16 - Individuazione del fabbisogno

1. Il Consiglio dell'Ordine, accertati i requisiti indicati nell'articolo 15, comma 1, delibera, ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale.

2. Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

- . a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- . b) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- . c) l'oggetto dell'incarico;
- . d) il compenso massimo;
- . e) la durata dell'incarico.

3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 17 - Avviso di conferimento dell'incarico

1. Il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 16, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell'Ordine.

2. L'avviso deve contenere:

- . a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo al conferimento dell'incarico;
- . b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- . c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al *curriculum* e/o all'offerta;
- . d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
- . e) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- . f) le modalità di realizzazione;
- . g) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);
- . h) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- . i) il termine e le modalità per presentare il *curriculum* e un'offerta tecnica;

- . j) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;
- . k) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;
- . l) l'invito ad indicare il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa;
- m) l'indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.

Art. 18 - Requisito di particolare e comprovata specializzazione

1. Per 'particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta' deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal consulente esterno. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito il candidato deve obbligatoriamente possedere:

- . a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell'anno 2001);
- . b) una specializzazione *post*-universitaria (dottorati, *master* di II livello ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

- . a) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'oggetto della prestazione conferita;
- . b) eventuali pregresse esperienze professionali per non meno di cinque anni consecutivi presso lo stesso o altri Consigli dell'Ordine, ovvero presso Enti similari.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possieda.

Art. 19 - Procedura comparativa

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile Unico procede alla valutazione dei *curricula* e/o delle offerte pervenute.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni *curriculum* e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 18, anche dei seguenti elementi e criteri:

- . a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
- . b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "*Criteri di comparazione*" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;
- d) gli eventuali titoli *post*-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo *curriculum* e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

Art. 20 - Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico

1. Terminata la comparazione, il Responsabile Unico pubblica la graduatoria e stipula il contratto con il soggetto incaricato.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla *privacy*.

3. Tutti i contratti di incarichi professionali e di consulenza, dopo l'affidamento, sono pubblicati per estratto (contenente la data della stipula, la durata della prestazione, l'oggetto del compenso e il nome del professionista incaricato) sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine per tutta la durata del loro svolgimento.

Art. 21 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolgano in maniera del tutto autonoma. In tali casi troverà applicazione l'art. 7, comma 3.

2. È altresì esentato dall'obbligo del rispetto delle procedure di cui all'art. 19 e ss. il conferimento degli incarichi il cui compenso sia inferiore ad Euro 40.000 al netto dell'IVA; in tale caso troveranno applicazione le norme di cui all'art. 11.

Art. 22 - Rinnovo e proroga del contratto

1. Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile in nessun caso.
2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 23 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile Unico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.
2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile Unico può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, può risolvere il contratto per inadempimento.

Titolo IV - Entrata in vigore e abrogazioni disposizioni transitorie e finali Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi.

Art. 25 Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il "*Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi*", approvato con Delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine 8 giugno 2012, n. 17, nonché tutte le norme regolamentari in vigore comunque configgenti con il presente Regolamento.